

Linee evolutive del ruolo dei laici nel diritto canonico vigente

Evolutionary lines of the role of the laity in current canon law

Leonardo Caprara¹

Sintesi: Il Concilio Vaticano II costituisce lo spartiacque storico tra due epoche: quella preconciliare dominata dalla visione della Chiesa come *societas perfecta inæqualis* e dalla conseguente costruzione del rapporto laico/chierico in termini di subordinazione / sovraordinazione e quella post-conciliare nella quale matura l'idea della corresponsabilità e partecipazione di tutti i battezzati - siano essi chierici, laici o religiosi - nell'edificazione del Corpo di Cristo. Gli apporti della dottrina conciliare sono stati trasfusi in termini giuridici nel Codex del 1983 che pone al centro del (nuovo) diritto costituzionale canonico il principio di uguaglianza specificato dal principio di varietà: tutti i fedeli sono eguali nella dignità e nell'azione godendo dei medesimi diritti e doveri ma ognuno di essi è chiamato a partecipare alla missione della Chiesa

Abstract: The Second Vatican Council constitutes the historical watershed between two eras: the pre-conciliar one dominated by the vision of the Church as *societas perfecta inæqualis* and by the consequent construction of the lay / cleric relationship in terms of subordination / superordination and the post-conciliar one in which the idea of co-responsibility and participation of all the baptized - be they clerics, lay people or religious - in building up the Body of Christ. The contributions of the conciliar doctrine were transfused in juridical terms in the 1983 Codex which places at the center of the (new) canonical constitutional law the principle of equality specified by the principle of variety: all the faithful are equal in dignity and in action enjoying the same rights and duties, but each of them is called to participate in the mission of the Church with a specific

¹ Assegnista di ricerca in Diritto canonico ed ecclesiastico e dottore di ricerca in "Persona e ordinamenti giuridici" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

con uno specifico ruolo determinato dalla rispettiva vocazione e condizione. Dopo aver dato conto del mutamento di indirizzo tra il Codice del 1917 e la nuova codificazione canonica, il presente contributo si sofferma sull'evoluzione della concezione del laicato nel post-Concilio con particolare attenzione ad alcuni documenti pubblicati nel corso degli ultimi tre pontificati sottolineandosene il contributo decisivo sia quanto all'interpretazione, arricchimento e sviluppo dei principi conciliari sia quanto all'applicazione concreta delle norme codiciali.

Parole-chiave: ministeri laicali; can. 517 §2; eguaglianza; varietà; *communis christifidelium status*.

role determined by their respective vocation and condition. After taking into account the change of direction between the 1917 Code and the new canonical codification, this contribution focuses on the evolution of the post-Council conception of the laity with particular attention to some documents published during the last three pontificates, underlining their a decisive contribution both as regards the interpretation, enrichment and development of the conciliar principles and as regards the concrete application of the norms of the code.

Keywords: lay ministries; can. 517 §2; equality; variety; *communis christifidelium status*.

1. Cenni preliminari: il *communis christifidelium status* quale pietra angolare del diritto costituzionale della Chiesa nel post-Concilio

L'ecclesiologia di comunione già considerata dal Sinodo straordinario dei Vescovi del 1985 come «*idea centrale e fondamentale dei documenti conciliari*»² non poteva che influenzare in modo decisivo anche la disciplina sulla struttura della Chiesa proposta dal *Codex Iuris Canonici* del 1983. Questo dato trova una conferma sia nella Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges* con quale il Codice è stato promulgato - che sottolinea espressamente il dato secondo il quale la nuova codificazione è tutta imperniata sulla dottrina conciliare della Chiesa intesa come comunione cioè «*della Chiesa [...] presentata come il popolo di Dio*» nella quale «*l'autorità*

² Sinodo straordinario dei Vescovi, 1985, *Relazione finale*, in *Aggiornamenti sociali*, 1/1986, p. 74.

gerarchica viene proposta come servizio»³ - sia nel fatto che il nuovo Codice è considerato a tutti gli effetti come l'ultimo dei documenti conciliari ma «il primo a inserire tutto il Concilio in tutta la vita»⁴ della comunità ecclesiale.

Il concetto conciliare di *communio* si sviluppa lungo due direttrici, orizzontale, da un lato, e verticale dall'altro⁵. La dimensione verticale (teologica o spirituale), costituisce il dato strutturale della *communio* e si sostanzia nella comunione dell'uomo con Dio. La seconda dimensione, quella orizzontale, che presuppone ontologicamente quella verticale di cui costituisce l'elemento reale, visibile o ancor meglio la sua realtà giuridica, si sostanzia nella comunione tra i membri della Chiesa stessa⁶. Specifica proiezione della *communio* orizzontale è la *communio fidelium* che vige tra i battezzati⁷ di cui il battesimo, porta della Chiesa, costituisce il fondamento sacramentale. È nell'ambito di queste coordinate che si collocano una serie di norme del Codice del Concilio che costituiscono, nel loro complesso, l'architave del nuovo sistema costituzionale della Chiesa.

3 Giovanni Paolo II, *Costituzione Apostolica "Sacrae disciplinae leges"* (25 gennaio 1983), in AAS 75 II (1983), pp. 7 ss.

4 Giovanni Paolo II, *Discorso ai partecipanti al corso sul nuovo Codice Di Diritto Canonico*, n. 2, 21 novembre 1983, in L'Osservatore Romano, 21-22 novembre 1983, p. 4; Id., *Discorso ai partecipanti ad un corso di introduzione al nuovo Codice Di Diritto Canonico*, n. 3, 9 dicembre 1983, in L'Osservatore Romano, 9-10 dicembre 1983, p. 7.

5 Cfr. H. Müller, *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità: dal Vaticano II al Codice di diritto canonico*, in AA.VV., *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità*, Roma, 1990, p. 18.

6 Cfr. M. C. Bravi, *Il Sinodo dei vescovi: istituzione, fini e natura: indagine teologico-giuridica*, Roma 1995, p. 294; E. Babini, *La «communio sanctorum» in Adrienne von Speyr*, in *Communio: Strumento internazionale per un lavoro teologico*, 97/1988, p. 89.

7 Cfr. H. Müller, *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità...cit.*, p. 21; R. Coronelli, *Incorporazione alla Chiesa e comunione. Aspetti teologici e canonici dell'appartenenza alla Chiesa*, Roma 1999, pp. 152-153.

La prima delle anzidette norme è il can. 204 §1 che fa da prelude al libro II della nuova codificazione statuendo che fedele è colui che è stato incorporato a Cristo mediante il battesimo e, attraverso tale fondamentale sacramento, è reso partecipe dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo. Il termine "incorporazione" è strumentalmente legato al concetto di comunione sotto due profili. Quanto al momento dell'ingresso nella Chiesa, esso rimarca il fatto che senza il battesimo non si può realizzare tecnicamente nessun grado di comunione ecclesiale e quindi di vera e propria appartenenza alla Chiesa⁸ o, per usare le parole del Codice, non si è costituiti in Popolo di Dio. Quindi si può affermare, innanzitutto, che l'incorporazione alla Chiesa ha valore in quanto porta alla comunione. Tuttavia, una volta realizzata la piena appartenenza alla Chiesa mediante il battesimo, la *communio*, come si evince dal can. 209 §1, costituisce il primo e il più importante dovere del fedele: «*I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa*».

Il citato can. 204 è norma particolarmente innovativa rispetto al sistema previgente e costituisce «*il nuovo inquadramento normativo [...] che consente di superare antiche polemiche contro il presunto "verticismo" del Governo della Chiesa o comunque contro un diritto ridotto a mero arbitrio della gerarchia*»⁹. In proposito, basti rimarcare che se si pongono a confronto il Libro II del CIC 1917 e lo stesso libro del CIC 1983, a parte la diversa intitolazione "*Delle Persone*" il primo, e "*Il Popolo di Dio*", il secondo, il dato certamente più significativo è da rintracciarsi nel fatto che il Codice piano-benedettino, a differenza di quello vigente, non solo non contiene l'espressione "fedele cristiano" ma, come noto, pone al centro della

8 R. Coronelli, *Incorporazione alla Chiesa e comunione...cit.*, p. 153.

9 O. Fumagalli Carulli, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Milano, 2003, p. 107.

struttura ecclesiale la dimensione gerarchica e la differenza esistente tra chierici e laici¹⁰.

Nella Costituzione apostolica *Providentissima Mater Ecclesia* con cui Benedetto XV promulga il Codice del 1917, l'immagine di Chiesa presa a riferimento è quella proposta dalla Scuola del diritto pubblico ecclesiastico che considera la Chiesa come società perfetta ed ineguale¹¹ perché fondata sulla distinzione - di valore costituzionale - tra chierici e laici¹². Vigente il *Codex* piobenedettino i laici sono individuabili sono *per viam negationis*¹³, cioè come i “non chierici”

10 Cfr. C. M. Fabris, *I diritti dei fedeli come espressione giuridica dei valori propri dell'uomo battezzato*, in L. Navarro, F. Puig (a cura di), *Il fedele laico. Realtà e prospettive*, Milano 2012, p. 277. In proposito della svolta personalistica del Codice del 1983 rispetto al codice previgente, G. Lo Castro, *La rappresentazione Giuridica della condizione umana nel diritto canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 92/1981, p. 242, sottolinea che il Codice del 1917 prendeva le mosse dall'idea «dalla priorità del momento normativo, e dall'autorità che lo pone, rispetto alla realtà umana; idea per quale è la realtà giuridica ad attribuire personalità, soggettività, capacità giuridica, ad essere propriamente fonte delle medesime». Lo stesso autore precisa poi che «la nozione di persona adoperata nelle *Normae Generales del nuovo Codice* [...] avrebbe una specifica soggettività e sarebbe portatrice di uno statuto giuridico proprio comprendente diritti, doveri, prerogative, fondato nel diritto naturale, come tale rilevante nell'ordinamento canonico» (Cfr. G. Lo Castro, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985, pp. 57-59).

11 Cfr. G. Feliciani, *I diritti e i doveri dei fedeli nella codificazione postconciliare*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3/1995, p. 255.

12 Notissimo a questo proposito è l'assioma di Graziano: «*Duo sunt genera Cristianorum*» (C. XII q. 1, c 7). Con l'espressione «*duo genera*» si fa riferimento proprio ai chierici e ai laici.

13 Cfr. A. Montan, *Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa. Introduzione. Norme generali. Il popolo di Dio. Libri I e II del codice*, Bologna 2006, p. 206; C. Tammaro, *Profili storico-giuridici del ruolo attivo dei fedeli laici nella Chiesa*, in *Revista española de derecho canónico*, 62 (2005), p. 236; G. Feliciani, *Corso di diritto canonico. Il popolo di Dio*, Bologna 1997, p. 7; L. Navarro, *Il fedele laico*, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico 8° cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa, II. Il Popolo di Dio, stati e funzioni nel popolo di Dio, Chiesa particolare e universale, la funzione di insegnare* (Quaderni di Apollinaris 9), Roma 2001, p. 140; G. Zambon, *Laicato e tipologie ecclesiali. Ricerca storica sulla teologia del laicato in Italia alla luce del Concilio Vaticano II (1950-1980)*, Roma 1996, p. 54; O. Fumagalli Carulli, *Il*

privi della potestà d'ordine e come i “non religiosi”¹⁴. Il rapporto chierico-laico è delineato in termini di stretta subordinazione esistente, per diritto divino, fra coloro che hanno ricevuto l'ordine sacro e coloro che hanno ricevuto solamente il battesimo¹⁵. Il concetto di laico non ha un valore o una funzione autonoma all'interno della Chiesa preconciliare, ma esiste in funzione del concetto di chierico¹⁶, rispetto ai quali i laici sono tenuti all'obbedienza¹⁷.

Con il Vaticano II e il nuovo *Codex* questa visione della struttura costituzionale della Chiesa subisce un radicale ripensamento. L'apporto più significativo dell'ecclesiologia conciliare, capovolgitore della concezione del vecchio Codice, riguarda innanzitutto l'identificazione della Chiesa come “Popolo di Dio” operata dalla costituzione dogmatica *Lumen Gentium* che, in questo senso, può essere considerata la linea guida del Titolo II del nuovo *Codex*¹⁸, che sancisce il principio secondo il quale «*la grazia del battesimo unifica i battezzati in un solo popolo, prima che essi si distinguano in gerarchia, laicato e stato religioso*»¹⁹, in quella cioè che era fino ad allora la tradizionale

governo universale della Chiesa e diritti della persona...cit., pp. 120-121; per un'analisi approfondita sui lavori preparatori del Codex pio-benedettino, sui canoni di quest'ultimo dedicati ai laici e sui “commentari” pubblicati dopo la sua promulgazione, v. E. Zanetti, *La nozione di laico nel dibattito preconciliare. Alle radici di una svolta significativa e problematica*, Roma 1998, pp. 34-75.

14 Il can. 948 CIC 1917 statuiva che l'ordine sacro distinguesse «*per volere di Cristo i chierici dai laici nella Chiesa per il governo e per il ministero del culto divino*».

15 Cfr. O. Fumagalli Carulli, *Il governo universale della Chiesa...cit.*, p. 121; A. Longhitano, *Il libro II. Il popolo di Dio*, in AA.VV., *Il nuovo Codice di Diritto Canonico. Studi*, Torino, 1985, p. 61; D. Cenalmor, J. Miras, *Il diritto della Chiesa. Corso di diritto canonico*, Roma 2005, p. 135.

16 Cfr. G. Lo Castro, *I laici e l'ordine temporale*, in *Il diritto Ecclesiastico*, 97/1986, p. 243.

17 Cfr. P. G. Caron, *I poteri giuridici del laicato nella Chiesa primitiva*, Milano 1975, pp. 13-15.

18 È significativo in tal senso notare come anche il Capitolo II della *Lumen Gentium*, analogamente al Titolo II del *Codex* vigente sia intitolato: “*Il Popolo di Dio*”.

19 O. Fumagalli Carulli, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona... cit.*, p. 106; Gruppo Italiano Di Docenti Di Diritto Canonico, *Corso*

tripartizione degli *status in Ecclesia*²⁰. Il Concilio Vaticano II, presentando la Chiesa come Popolo di Dio, considera quale elemento portante del suo edificio costituzionale la *communio fidelium* e ciò porta a «*ripensare la teologia dei cosiddetti stati di vita*»²¹ chierico- laico-religioso in cui la concezione ecclesiologica e canonica antecedente al Vaticano II divideva rigidamente l'essere cristiano.

Con il Concilio e il nuovo *Codex* si afferma il principio secondo il quale, nonostante gli anzidetti *status*²², a cui i cristiani accedono per libera scelta²³, costituiscano i tre tipi fondamentali della vocazione cristiana, essi, tuttavia, non hanno di per sé un'esistenza separata, indipendente l'una dall'altra, poiché devono essere inquadrati tutti all'interno di un medesimo e unico corpo mistico ecclesiale, il Popolo di Dio. Dal Vaticano II e dal Codice del 1983, che pure prospettano due diverse nozioni di laico, la prima che qualifica i laici come tutti i fedeli ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso e la seconda che li identifica come e i battezzati che non abbiano ricevuto il sacramento dell'ordine includendo tra i laici anche quanti abbiano abbracciato forme di vita

istituzionale di diritto canonico, Milano 2005, p. 105.

20 Per un approfondimento sul tema della bipartizione dei fedeli contenuta nel can. 207 del CIC e la tripartizione contenuta nel CCEO con riferimento all'operato delle Commissioni per la revisione del Codice e del gruppo di lavoro sulla Legge Fondamentale della Chiesa v. I. Zuzek, *Bipartizione o tripartizione dei "Christifideles" nel CIC e nel CCEO*, in *Apollinaris*, 67/1994, pp. 63-88.

21 R. García Mateo, *Il rapporto laico-chierico-consacrato secondo le esortazioni apostoliche «Christifideles laici», «Pastores dabo vobis», «Vita consecrata»*, in *Periodica de re canonica*, 92/2003, pp. 359-382.

22 Come sottolinea C. J. Errázuriz Mackenna, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, I, Milano 2009, p. 229, il termine "*status*" se ancora si può usare anche nelle legislazione canonica vigente «*rischia [...] di riproporre una concezione della Chiesa che contrasta con il principio di eguaglianza fondamentale dei fedeli, giacché divide i fedeli in classi gerarchizzate sotto il profilo della stessa situazione personale, come se i chierici e religiosi godessero, nei confronti dei laici, di una superiorità personale in quanto cristiani*»..

23 Cfr. S. Berlingò, M. Tigano, *Lezioni di diritto canonico*, Torino 2008, p. 149.

consacrata²⁴, emerge che «*chierici e laici non costituiscono due classi separate (di dominatori e di sudditi [...]) poiché la distinzione, radicata nel sacramento dell'Ordine, concerne la diversità dei rispettivi compiti e ministeri specifici che nulla aggiungono o tolgono alla dignità e alla libertà comune a tutti i membri della Chiesa*»²⁵.

Questa mutata concezione porta, *in primis*, a rivedere il ruolo della gerarchia e più in generale dello stesso diritto canonico che devono inquadrarsi in un'ottica di servizio all'edificazione del Popolo di Dio, alla realizzazione della missione salvifica della Chiesa e, infine, alla tutela della dignità della persona umana²⁶. Essa porta, *in secundis*, anche a rivedere il ruolo degli stessi laici i quali da meri soggetti passivi divengono fedeli con una missione che spetta a loro soltanto²⁷: «*impegnarsi [...] perché l'annuncio divino della salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni luogo*» (can. 225 §1).

In questa prospettiva di rottura con la disciplina previgente ma anche quale segno di incidenza della contemporanea cultura giuridica sul processo di codificazione²⁸, un'altra disposizione di quell'innovativo *corpus* codiciale di norme fondamentali contenuto nella nuova codificazione di cui si diceva poc'anzi, merita di essere

24 Cfr. A. Bettetini, *I laici nella Chiesa (a proposito di taluni recenti studi)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1/1986, pp. 641 ss.; G. Rivetti, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento della Chiesa tra libertà e autorità*, Milano 2008, pp. 185- 186.

25 G. Feliciani, *I diritti e i doveri dei fedeli nella codificazione postconciliare...*cit., p. 258.

26 Cfr. A. Bettetini, O. Fumagalli Carulli, *Il diritto canonico, perché?*, in *Jus Rivista di scienze giuridiche*, 3/2019, p. 71. Questo aspetto è sottolineato anche da S. Berlingò, M. Tigano, *Lezioni di diritto canonico...*cit., p. 147 che, in proposito affermano: «*Il diritto canonico si caratterizza [...] per il notevole apprezzamento accordato alla concreta umanità delle persone. Ciascuna persona umana ha una proprio individuale dignità, la cui rilevanza giuridica è collegata alla garanzia di quel nucleo indefettibile di diritti e doveri (c.d. iura e officia) che sono definiti [...] diritti-doveri umani fondamentali*».

27 Cfr. M. D'Arienzo, L. Musselli, M. Tedeschi, P. Valdrini, *Manuale di diritto canonico*, Torino 2019, p. 76.

28 Cfr. G. Dalla Torre, *Il Popolo di Dio*, in AA. VV., *La Nuova Legislazione canonica. Corso sul nuovo Codice di Diritto Canonico. 14-25 febbraio 1983*, Roma 1983, p. 140.

ricordata. Si tratta del can. 208 che, nell'affermare che «*Fra tutti i fedeli, [...] sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire*» in base alla quale «*tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno*», pone a fondamento del diritto costituzionale della Chiesa il principio di uguaglianza che, a propria volta, costituisce la prima e principale coordinata del *communis christifidelium status*, nuova pietra angolare dell'edificio costituzionale della Chiesa²⁹.

In proposito, però, deve chiarirsi che il principio di eguaglianza dei fedeli, da un lato, non dà luogo ad una concezione democratica della Chiesa³⁰ bensì a quella *communio* ecclesiastica con la quale il Concilio innova la precedente concezione gerarchica e, dall'altro esso non deve essere neppure inteso alla stregua dei principi del costituzionalismo secolare. Su quest'ultimo aspetto è opportuno precisare che nell'ordinamento canonico l'eguaglianza dev'essere coordinata con un ulteriore principio fondamentale dettato dallo stesso can. 208, quello di disuguaglianza o varietà dal punto di vista funzionale. L'eguaglianza propugnata dalla norma citata riguarda la dignità e l'azione di tutti i fedeli e si concretizza nell'identica titolarità

29 Cfr. O. Fumagalli Carulli, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona...cit.*, p. 106.

30 Il tema è stato trattato da: G. Alberigo, *Ecclesiologia e democrazia. Convergenze e divergenze*, in *Concilium* 5/1992, pp. 29-44; W. Obrist, *Gerarchia di consacrazione- impedimento per una democratizzazione nella Chiesa*, in *Concilium* 5/1992, pp. 45- 58; J. Provost, *Il tabù della democratizzazione nella Chiesa (Editoriale)*, in *Concilium* 5/1992, pp. 11- 13; Id., *Prospettive per una chiesa più "democratizzata"*, in *Concilium* 5/1992, pp. 172-188.

dei diritti e doveri del fedele³¹ sanciti nel Titolo I della parte I del Libro II del Codice, dai canoni 208-223.

Essa, tuttavia, non significa uniformità bensì pluriformità nell'unità in quanto la varietà dei carismi dà origine a diverse condizioni e relazioni giuridiche tra i membri della Chiesa, a diversi cammini di santità e a diverse modalità di perseguimento del fine ecclesiale³². Detto in altri termini, la Chiesa si presenta nel contempo come una società di eguali per via del battesimo che incorpora a Cristo tutti i fedeli ma anche di ineguali per via delle diverse funzioni che i fedeli stessi sono chiamati a svolgere all'interno della comunità ecclesiale³³. In altre parole, tutti sono uguali radicalmente e sono diversi funzionalmente³⁴.

31 Cfr. J. Hervada, *Sub can. 208*, in Instituto Martín de Azpilcueta (a cura di), *Código de Derecho canónico*, 4ª ed., Pamplona 1987, pp. 173 ss.; T. Bertone, *Sistematica del libro II, I "Christifideles": doveri e diritti fondamentali*, in *Apollinaris*, 56 (1983), p. 437; P.A. Bonnet, *De omnium christifidelium obligationibus et iuribus (can. 208-223)*, in P.A. Bonnet, G. Ghirlanda (cura di), *De christifidelibus. Adnotationes in Codicem*, Roma, 1984, p. 23-25; G. Ghirlanda, *De obligationibus et iuribus christifidelium in comunione ecclesiali deque eorum adimpletione et exercitio*, in *Periodica*, 73 (1984), p. 340; G. Dalla Torre, *Sub can. 208*, in P. Vito Pinto (a cura di), *Commento al Codice*, Roma, 1985, p. 115 s.; G. Feliciani, *Obblighi e diritti di tutti i fedeli cristiani*, in AA.VV., *Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano*, Bologna, 1989, p. 64.

32 Cfr. G. Sembeni, *Direttorio ecumenico 1993. Sviluppo dottrinale e disciplinare*, Roma 1997, p. 104; D. Cenalmor, J. Miras, *Il diritto della Chiesa. Corso di diritto canonico...cit.*, p. 157.

33 Cfr. T. Gałkowski, *Il "quid ius" nella realtà umana e nella Chiesa*, Roma 1966, p. 307.

34 Cfr. L. Navarro, *Il principio costituzionale di uguaglianza nell'ordinamento canonico*, in *Fidelium Iura*, 2/1992, p. 153.

Nonostante qualche voce critica in dottrina³⁵, il principio di varietà di funzioni e vocazioni si coniuga perfettamente con il principio di uguaglianza: se è vero che tutti i fedeli sono uguali nella dignità e nella responsabilità personale nell'edificazione del Corpo mistico di Cristo alla realizzazione della quale tutti devono cooperare attivamente, è altrettanto vero che non tutti i fedeli sono chiamati ad attuare allo stesso modo e con la medesima autorità la missione della Chiesa nel Mondo; ognuno lo farà secondo la propria condizione e con propri compiti³⁶. Questa disuguaglianza o varietà non svuota di significato la comune condizione di tutti i fedeli ma, *a contrariis*, la specifica, la integra e la arricchisce³⁷. Così deve ritenersi perfettamente lecito sotto il profilo giuridico che nella Chiesa le funzioni degli ordinati siano diverse da quelle dei non ordinati e che

35 Si veda in proposito M. Condorelli, *I fedeli nel nuovo Codex Iuris Canonici*, in *Il diritto ecclesiastico* (1984), I, p. 793. L'Autore muove dall'assunto che nel can. 208 CIC deve ritenersi disciplinata l'uguaglianza giuridica o uguaglianza in diritto di tutti i fedeli. Tuttavia, applicando i criteri della scienza giuridica secolare, egli osserva che ci sono nella Chiesa delle norme lesive nei confronti della proclamata uguaglianza. Infatti, la presenza della clausola «*secundum propriam cuiusque condicionem et munus*» e la sua ripetizione, mediante formule simili, in norme così importanti come quelle che definiscono il fedele (can. 204 § 1 e can. 96141), fanno pensare, da una parte, che «*tale restrizione della posizione di uguaglianza costituisca parte integrante della posizione soggettiva del fedele*», e dall'altra, che «*essa si rifletta anche almeno in qualche misura, nel godimento dei diritti e nella soggezione ai doveri*» poiché tali clausole sono presenti anche in certi canoni riguardanti i diritti e i doveri del fedele. A sostegno di questa tesi cita, ad esempio, il can. 210, il can. 216 e, anche can. 1024.

36 Cfr. G. Lo Castro, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 1985, pp. 177 e 185 ss. Sul punto anche J. Arrieta, *Fondamenti della posizione giuridica attiva dei laici nel diritto della Chiesa*, in AA.VV., *I laici nel diritto della Chiesa*, Città del Vaticano, 1987, p. 51, il quale sottolinea che è necessario ricordare come, nel diritto della Chiesa, tali diritti siano inquadrati nell'ambito dei tre principi costituzionali di *gerarchia, uguaglianza e diversità* che garantiscono una *peculiare uguaglianza nella diversità* dei fedeli, nel senso che pur essendo questi uguali nella dignità e nei diritti fondamentali, svolgono funzioni diverse, anche se tutte necessarie e di pari utilità nella Chiesa.

37 Cfr. P. Moneta, *Introduzione al diritto canonico*, 3° ed., Torino 2013, pp. 109-110.

alcune di queste funzioni non potranno mai essere svolte da chi non ha ricevuto il Sacramento dell'Ordine³⁸.

In altre parole, com'è stato opportunamente sottolineato dalla dottrina, il *communis christifidelium status*, quale categoria unificante le posizioni giuridiche dei fedeli, non esclude né la diversità di ministeri né il fatto che «alcuni di essi siano affidati al coetus laicorum ed altri al coetus clericorum»³⁹. Questo aspetto è stato peraltro sottolineato proprio da Giovanni Paolo II nel corso della presentazione ufficiale del nuovo *Codex*, che dopo aver sottolineato «la comune dignità della membra» del corpo mistico, ha rilevato che l'uguaglianza non sopprime «la diversità della membra e degli uffici», e ciò manifesta «l'organica disuguaglianza nella Chiesa» di diritto divino perché voluta da suo Fondatore⁴⁰.

2. Gli apporti alla dottrina del laicato dopo la promulgazione del nuovo CIC

Il 30 dicembre del 1988, Giovanni Paolo II pubblica l'Esortazione Apostolica postsinodale *Christifideles laici* che costituisce, ancora oggi, uno dei documenti di fondamentale valore storico e dottrinale in ordine al tema della dignità e responsabilità dei laici nella comunità cristiana e nella società⁴¹. Nel testo appena menzionato, il Pontefice non si limita soltanto ad operare una sintesi organica della dottrina sul laicato proposta dal Concilio Vaticano II⁴²

38 Cfr. J. Hervada, *Diritto Costituzionale canonico*, Milano 1989, pp. 206 ss.

39 Cfr. O. Fumagalli Carulli, *I laici nella normativa del nuovo Codex*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 107 (1982), p. 492.

40 Giovanni Paolo II, *Presentazione ufficiale del nuovo Codex*, 3 febbraio 1983, in *AAS* 75 I (1983), pp. 455 ss.

41 Cfr. D. Tettamanzi (a cura di), *Laici verso il Terzo Millennio, Esortazione apostolica «Christifideles laici». Testo e commenti*, Roma 1989, p. 5.

42 Come rilevato da A. De Portillo, *Commento all'Esortazione Apostolica Christifideles laici*, www.romana.org, 15/07/1992, «Questo proposito appare

ma, attraverso l'ausilio delle *propositiones* conclusive del Sinodo dei Vescovi del 1987 sulla vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo a vent'anni dal Concilio Vaticano II⁴³, la sviluppa, la interpreta autenticamente per calarla nell'ambito del mutato contesto sociale nel quale la Chiesa è chiamata a svolgere la missione che Cristo le ha affidato.

Nell'Esortazione del 1988, l'identità dei fedeli laici è rivaluta non in negativo, come contrapposizione alla figura dei chierici, bensì assume un'accezione positiva sottolineando che «*I fedeli laici, come tutti i membri della Chiesa, sono tralci radicati in Cristo [...] da Lui resi vivi e vivificanti*» che «*dopo essere stati incorporati a Cristo col Battesimo e costituiti Popolo di Dio e, a loro modo, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano*»⁴⁴. Il Papa, pertanto, ribadisce che i fedeli laici hanno nella Chiesa una specifica identità che non corrisponde al non essere chierico ma si identifica, al contrario, nell'essere divenuti, attraverso il battesimo e al pari degli altri fedeli siano essi chierici o religiosi, membra del Popolo di Dio di cui peraltro costituiscono la netta maggioranza. In virtù di ciò ciascun battezzato, uomo o donna, in forza della sua vocazione cristiana è chiamato all'apostolato nell'ambito di una comunione ecclesiale organica pur nella diversità delle vocazioni, dei doni e delle responsabilità⁴⁵.

realizzato in modo evidente nell'Esortazione Apostolica Christifideles laici. Per rendersene conto può essere sufficiente rilevare che circa la metà delle 224 note in calce presenti nel documento sono citazioni o rinvii a testi del Concilio, prevalentemente delle Costituzioni Lumen gentium e Gaudium et spes e del Decreto Apostolicam actuositatem».

43 Cfr. A. Kaptijn, *L'émergence des laïcs dans l'Église*, in *L'Année canonique*, 50/2008, p. 178.

44 Cfr. Giovanni Paolo II, *Esortazione apostolica post-sinodale Christifideles laici* (30 dicembre 1988), n. 9, in *AAS* 81(1989), pp. 393 ss.

45 *Ivi*, n. 20a: «*La comunione ecclesiale si configura come comunione organica analoga a quella di un corpo vivo e operante; essa infatti è caratterizzata dalla compresenza delle diversità e dalla complementarietà delle vocazioni e condizioni di*

È su questa comune identità tra i fedeli, poi, che all'interno della Comunità ecclesiale, si sviluppano le diverse ministerialità e le diverse distinzioni gerarchiche che però non sminuiscono la figura del laico che pur non esercitando una ministerialità ordinata o non essendo un religioso partecipa per la sua parte, nella realtà contingente, alla realizzazione dei *tria munera Christi*: sacerdotale, profetico e regale⁴⁶. I fedeli laici sono, innanzitutto, partecipi dell'ufficio sacerdotale attraverso la celebrazione dell'Eucarestia «*nell'offerta [al Padre] di se stessi e di [...] tutte le loro opere, [...] preghiere [...] iniziative apostoliche, [...] vita coniugale e familiare, [...] lavoro giornaliero, [...] sollievo spirituale e corporale*»⁴⁷.

In termini astratti, si può affermare che il laico partecipa all'ufficio sacerdotale di Cristo quando compie le sue opere nell'ottica evangelica e le offre al Padre⁴⁸. Da questo punto di vista il documento in commento vuole sottolineare che la partecipazione dei laici all'ufficio sacerdotale di Cristo non può non tenere conto del fatto che essa ha una sua modalità di attuazione propria e peculiare che viene designata con l'espressione “indole secolare”⁴⁹. Tale espressione sta a

vita, dei ministeri, dei carismi e delle responsabilità. Grazie a questa diversità e complementarità ogni fedele laico si trova in relazione con tutto il corpo e ad esso offre il suo proprio contributo». Significativo in proposito è anche il n. 19d laddove si afferma: «La realtà della Chiesa-Comunione è parte integrante, anzi rappresenta il contenuto centrale del “mistero”, ossia del disegno divino della salvezza dell'umanità. Per questo la comunione ecclesiale non può essere interpretata in modo adeguato se viene intesa come una realtà semplicemente sociologica e psicologica».

46 Per un approfondimento sul tema v. G. Dalla Torre, *La collaborazione dei laici alle funzioni sacerdotale, profetica e regale dei ministri sacri*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 109/ 1984, pp. 140 ss.; P. Antalóczy, *Alcune considerazioni sull'ufficio dei laici*, in *Folia canonica*, 2/1999, pp. 367 ss.

47 Cfr. Giovanni Paolo II, *Esortazione apostolica post- sinodale Christifideles laici...cit*, n. 14.

48 Cfr. Diocesi Di Pitignano- Sovana, Orbetello, *Christifideles laici nella chiesa e nel mondo*, gennaio 2002, p. 4, in <https://cupdf.com/document/laici-nella-chiesa-e-nel-mondo-stefano-di-salvezza-e-di-liberazione-della.html?page=1>.

49 Cfr. Giovanni Paolo II, *Esortazione apostolica post- sinodale Christifideles laici...cit*, n. 15.

significare che l'ambito e il mezzo della vocazione del fedele laico è il secolo da intendersi come «*tutti [...] gli impieghi e gli affari del mondo e le ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta*»⁵⁰. Ponendosi, invece, in una prospettiva puramente intraecclesiale, in termini concreti, i laici partecipano nel modo loro proprio alla funzione sacerdotale mediante la «*consapevole e attiva partecipazione alla vita liturgica e sacramentale della Chiesa*»⁵¹. Ciò trova pratica realizzazione, ad esempio, servendo e collaborando alla buona riuscita delle celebrazioni liturgiche e svolgendo in esse la propria parte secondo la natura del rito e le norme liturgiche; assumendo, nell'assemblea eucaristica e nella celebrazione degli altri sacramenti, i servizi e i ministeri liturgici stabiliti; assistendo, in qualità di delegati, ai matrimoni; prendendosi cura degli ammalati e dei sofferenti; guidando le esequie ecclesiastiche; proferendo le benedizioni previste nei libri liturgici; distribuendo la sacra comunione; amministrando il battesimo; promuovendo la conoscenza della liturgia e l'attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche; promuovendo la spiritualità liturgica. In termini ancora più concreti per determinare le funzioni appena elencate i laici possono svolgere le funzioni di lettori, accoliti, commentatori, cantori, ministri straordinari della comunione, ecc⁵².

La partecipazione all'ufficio profetico di Cristo, si realizza attraverso l'impegno dei «*fedeli laici ad accogliere nella fede il Vangelo e ad annunciarlo con la parola e con le opere*»⁵³. In particolare, i laici partecipano nel modo loro proprio della funzione profetica di Cristo e compiono tale missione istruendo qualcuno per condurlo alla fede; annunciando Cristo con la parola; introducendo altri nella conoscenza e nello studio della Sacra Scrittura;

50 *Ibidem*.

51 *Ivi*, n. 16.

52 Cfr. A. Montan, *Ministeria, munera, officia. I laici titolari di uffici e ministeri (cann. 228, 230, 274): precisazioni terminologiche*, in AA. VV., *I laici nella ministerialità della Chiesa*, Glossa, Milano 1999, pp. 121-122.

53 *Ibidem*.

collaborando alla formazione catechistica, all'insegnamento delle scienze sacre, alla formazione relativa agli strumenti della comunicazione sociale; approfondendo la dottrina sociale della Chiesa diffondendone lo studio; animando di spirito cristiano il matrimonio, la famiglia, l'educazione dei bambini, il lavoro professionale, ecc; adoperandosi perché l'annuncio della salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni luogo. Per essere più precisi, in questo specifico ambito i laici potranno ricoprire a seconda dei casi il ruolo di catechista, predicatore, educatore cristiano (per esempio insegnante di religione); animatore di gruppi, ecc.⁵⁴. Infine, in virtù della loro appartenenza a Cristo fedeli laici partecipano al suo ufficio regale *«mediante il combattimento spirituale per vincere in se stessi il regno del peccato e poi mediante il dono di sé per servire, nella carità e nella giustizia, Gesù stesso presente in tutti i suoi fratelli, soprattutto nei più piccoli»*⁵⁵.

In particolare, i laici partecipano nel modo loro proprio della funzione regale di Cristo e compiono tale servizio nella Chiesa collaborando con i pastori nell'edificazione della comunità ecclesiale; dedicandosi alle opere di carità e di assistenza; esercitando gli incarichi, gli uffici e ministeri che a loro vengono affidati; cooperando a norma del diritto nell'esercizio della potestà di governo; cooperando con la propria presenza nei Concili provinciali, nei Sinodi diocesani, nei Consigli pastorali e per gli affari economici e negli organismi di carità; cooperando a norma del diritto nei tribunali ecclesiastici; partecipando nell'esercizio della cura pastorale della parrocchia; collaborando nell'elaborazione, attuazione e verifica dei programmi pastorali. La partecipazione laicale all'ufficio regale di Cristo potrà dunque sostanziarsi nello svolgimento delle funzioni di incaricato del servizio di assistenza agli anziani, di capo di piccola comunità, di consigliere, notaio, giudice, avvocato, ecc.⁵⁶.

54 *Ivi*, pp. 120-121.

55 *Ibidem*.

56 *Cfr. Ivi*, p. 122.

Dall'analisi appena condotta, appare evidente che, da un lato, i laici possono essere chiamati a partecipare liberamente e responsabilmente all'apostolato dei pastori in qualità di collaboratori e, dall'altro, che ogni forma di apostolato (dunque anche quello laicale) ha piena dignità pubblica nella Chiesa⁵⁷. Tutto ciò ha portato, dopo la promulgazione del nuovo *Codex* e in virtù del rinnovamento conciliare, soprattutto in ambito particolare, alla fioritura di nuove forme ministeriali laicali ulteriori e diverse rispetto a quelle istituite del lettore e dell'accollito, chiamate a svolgere funzione di complemento e arricchimento del ministero⁵⁸.

In proposito, lo stesso Giovanni Paolo II, sul finire del vecchio millennio, ha riconosciuto, come nella vita quotidiana della chiesa particolari si presentassero già di fatto situazioni in cui dei cristiani, pur non essendo stati istituiti ministri, vivono una realtà e una funzione ministeriali: i catechisti e tante altre forme di servizio, sviluppatesi in modo particolare nelle chiese di missione (animatori della preghiera, del canto e della liturgia; capi di comunità ecclesiali di base e di gruppi biblici; incaricati delle opere caritative; amministratori dei beni della chiesa; dirigenti dei vari sodalizi apostolici; insegnanti di religione nelle scuole)⁵⁹.

A ciò si aggiunga che anche il *Codex* del 1983, in molteplici canoni, prende in considerazione la possibilità di affidare ai fedeli laici degli incarichi con diverso riconoscimento giuridico, al fine di promuovere l'edificazione di una Chiesa più comunionale e

57 Cfr. L. Diotallevi, *La "parabola" del laicato cattolico italiano*, in *La Rivista del Clero Italiano*, 5/2012, pp. 370-371.

58 In proposito si possono ricordare le seguenti figure: l'assistente pastorale nella diocesi di Bolzano- Bressanone; Il direttore laico di oratorio nell'arcidiocesi di Milano; il referente pastorale laico nell'arcidiocesi di Udine; il gruppo ministeriale per l'animazione comunitaria nella diocesi di Vicenza; il referente della comunità nella diocesi di Essen; il referente pastorale nell'Arcidiocesi di Freiburg; l'animatore pastorale nella diocesi di Arras; il coordinatore parrocchiale nella diocesi di Nancy.

59 Cfr. Giovanni Paolo II, *Lettera enciclica Redemptoris missio* (7 dicembre 1999), nn. 73-74, in *AAS* 83 (1991), pp. 249 ss.

ministeriale. A tal proposito, a titolo esemplificativo, si possono richiamare il can. 275 §2 indirizzato direttamente ai chierici i quali sono chiamati non solo a riconoscere ma anche a promuovere la missione dei laici; il can. 529 §2 che sottolinea che in quella fondamentale cellula ecclesiale che è la parrocchia i laici, sostenuti dal Vescovo e dai presbiteri, sono chiamati a operare per promuovere la comunione parrocchiale; il combinato disposto dei canoni 129 §2⁶⁰ e 228⁶¹ dal quale si evince un specifico riconoscimento del ruolo del laicato nell'elaborazione di decisioni o progetti pastorali finalizzate al bene di tutta la comunità da attuare primariamente attraverso gli organismi di partecipazione (Consiglio pastorale e il Consiglio per gli affari economici), ma anche l'affermazione dell'idoneità dei fedeli laici ad assumere uffici e incarichi e di cooperare all'esercizio del potere di governare.

Accanto a queste figure caratterizzate in chiave collaborativa o di servizio, soprattutto a livello di legislazione particolare se ne sono sviluppate altre con compiti di supplenza (o sussidiarietà) a un ministero ordinato. Pur nella sua varietà tipologica, questa seconda categoria di ministerialità nata dalla prassi ecclesiale trova la sua principale giustificazione nella necessità di far fronte alla diminuzione quantitativa dei sacerdoti e al sempre meno celere ricambio generazionale in seno al clero soprattutto in quei Paesi in cui queste situazioni sono diventate ormai conclamate⁶².

60 Un approfondimento sulla portata del can. 129 CIC è offerto da G. Mazzoni, *Ministerialità e potestà (can. 129)*, in AA. VV., *I laici nella ministerialità della Chiesa*, Milano 1999, pp. 73 ss.

61 Per un commento al can. 228 CIC v. A. Borrás, *Quelle régulation canonique pour les ministères de laïcs? Du Code au droit particulier*, in *Studia Canonica*, 40/2006, p. 357 ss.

62 Cfr. L. Bressan, *Le nuove figure di ministerialità laicale oggi*, in *CredereOggi*, 175/2010, p. 10; S. Noceti, *Sfidati alla corresponsabilità: laici e ministeri ordinati, insieme nel servizio ecclesiale*, in *CredereOggi*, 175/2010, pp. 54-55; P. Valdrini, *Ecclesialità e ministerialità della missione del fedele laico*, in *Periodica de re canonica*, 87/1998, p. 527; J. L. Gutiérrez Martín, *Los misterios laicales*, in *Ius canonicum*, 26/1986), p.188.

Il collegamento tra ministerialità laicali e la diminuzione numerica dei presbiteri trova peraltro un espresso riconoscimento testuale anche nel Codice vigente *in primis* nel can. 225 §1 che riconosce il diritto- dovere dei laici, sia *uti singuli* sia riuniti in associazioni, di impegnarsi con maggiore forza nell'apostolato in tutte quelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro e, *in secundis*, soprattutto, nel can. 517 §2 il quale consente al Vescovo diocesano, proprio in ragione della scarsità di sacerdoti, di affidare sotto la moderazione di un sacerdote ad una persona non insignita del carattere sacerdotale la partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia. Quest'ultima disposizione, in modo particolare, può essere considerata a tutti gli effetti il perno della previsione giuridica di ministerialità laicali già istituite a livello di chiesa locale e di quelle che saranno istituite in futuro.

Dall'analisi della disciplina codiciale appena condotta è possibile ricavare un *fil rouge* attraverso il quale considerare, in un ottica di coerenza, i suoi effetti che possono ricondursi alla volontà del legislatore canonico di considerare il laicato non semplicemente in un'ottica di collaborazione/cooperazione, bensì in un'ottica di piena corresponsabilità ecclesiale, finalizzata alla realizzazione condivisa della missione della Chiesa alla cui realizzazione tutti i fedeli, in virtù della comune appartenenza all'unico Corpo mistico di Cristo, sono chiamati a partecipare ognuno con il suo specifico ruolo, determinato dalla rispettiva vocazione e condizione⁶³. Sintetizzando in un'unica espressione si può dire che «i laici [...] non solo vivono nella Chiesa ma anche agiscono per la Chiesa stessa in quanto cooperano alla sua edificazione e crescita»⁶⁴.

63 Cfr. E. Zanetti, *I fedeli laici nella parrocchia: possibilità e problematiche attuali*, in Gruppo Italiano Docenti Di Diritto Canonico (a cura di), *La parrocchia*, Milano 2005, p. 175.

64 S. Berlingò, M. Tigano, *Lezioni di diritto canonico...cit.*, p. 154.

3. Gli apporti alla dottrina del laicato nel corso degli ultimi due Pontificati

Seguendo la scia di Giovanni Paolo II anche il Pontefice emerito e quello regnante si sono posti in un'ottica promozionale nei confronti del laicato. Nell'Esortazione Apostolica post-sinoidale *Sacramentum caritatis*, Benedetto XVI, sfruttando le potenzialità delle sopra analizzate previsioni codiciali, manifesta non solo il proprio favore nei confronti dei ministeri liturgici «*lodevolmente*» svolti da laici preparati (si pensi, in proposito, ai laici autorizzati al ministero della distribuzione dell'Eucarestia)⁶⁵, ma addirittura, con chiaro riferimento al disposto del can. 517 §2, ne sottolinea l'importanza in relazione alle assemblee domenicali in assenza di sacerdote, cioè in relazione a quelle situazioni di una parrocchia in cui manchi un parroco e la partecipazione alla cura pastorale di essa sia stata affidata ad una persona che non è nel Sacramento dell'Ordine. In queste situazioni, ferma restando la promozione del laicato, il Papa raccomanda però che «*tale ministero sia stato regolarmente affidato dall'autorità competente, si compia secondo un rituale specifico elaborato dalle Conferenze episcopali e a tale scopo da esse approvato*»⁶⁶.

In relazione alle ipotesi da ultimo menzionate, il Papa emerito ritiene, tuttavia, di non condividere l'idea secondo la quale deve essere necessariamente la mancanza di presbiteri a giustificare una partecipazione più attiva e consistente dei laici nella Chiesa. Se così fosse, afferma il Pontefice emerito, si assisterebbe alla «*clericizzazione del laicato*»⁶⁷. I fedeli laici, afferma ancora Papa Benedetto XVI,

65 Benedetto XVI, *Esortazione apostolica post-sinoidale Sacramentum caritatis* (22 febbraio 2007), nn. 53 e 53, in AAS 99/3 (2007), pp. 105 ss.

66 *Ivi*, n. 75.

67 Benedetto XVI, *Discorso ai Vescovi della Conferenza Episcopale Del Brasile (Nordeste 2) in visita «ad limina apostolorum»*, 17 settembre 2009, reperibile al seguente link

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20090925_ad-limina-brasile.html

devono «*impegnarsi [...] a crescere nella santità e a partecipare attivamente alla missione della Chiesa*»⁶⁸, a prescindere dalle situazioni contingenti più o meno impellenti che emergono nella realtà ecclesiale, tenendo presente che la distinzione tra laicato e gerarchia non frustra affatto l'identità e il ruolo del fedele laico, ma è finalizzata piuttosto a fungere da connessione organica di un corpo, di un organismo, con le diverse funzioni: «*La Chiesa infatti non è luogo di confusione e di anarchia,; ciascuno in questo organismo, con una struttura articolata, esercita il suo ministero secondo la vocazione ricevuta*»⁶⁹.

Con altrettanta attenzione, anche Papa Francesco ha sottolineato l'importanza del laicato nella vita della Chiesa. Nell'Esortazione Apostolica *Evangelii Gaudium*, manifesto programmatico del suo pontificato, è significativo, innanzitutto, la modalità con cui il Papa descrive il rapporto tra laicato e gerarchia, ponendo in risalto il ruolo di servizio di quest'ultima rispetto al primo: «*I laici sono semplicemente l'immensa maggioranza del popolo di Dio. Al loro servizio c'è una minoranza: i ministri ordinati*»⁷⁰. Chiarito questo principio, il Pontefice regnante sottolinea anche la tendenza all'appiattimento che si diffonde con sempre maggiore veemenza nel laicato cattolico. Se, infatti, dopo Concilio il problema era la maggiore promozione del laicato per superare la visione preconiziata che vedeva i laici come meri sottoposti alla gerarchia, nella Chiesa del Terzo millennio, al contrario, si assiste all'emergere di due fenomeni di controtendenza.

68 Benedetto XVI, *Discorso al Consiglio Amministrativo dei Cavalieri Di Colombo*, 3 ottobre 2008, reperibile in https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1995/november/documents/hf_jp-ii_spe_19951106_cav-colombo.html.

69 Benedetto XVI, *Udienza Generale*, 7 marzo 2007, in https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070307.html.

70 Francesco, *Esortazione apostolica Evangelii Gaudium sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale* (24 novembre 2013), n. 102/12, in AAS 105 (2013), pp. 1019 ss.

In primo è da rinvenirsi nel fatto che molti sono i laici che «*temono che qualcuno li inviti a realizzare qualche compito apostolico, e cercano di fuggire da qualsiasi impegno che possa togliere loro il tempo libero*»⁷¹. Il secondo è da individuarsi nel fatto che spesso i laici sono impegnati a svolgere compiti puramente intraecclesiali, trascurando di impegnarsi anche per l'applicazione del Vangelo nel mondo sociale, politico ed economico⁷², trascurando che «*la vocazione e la missione propria dei fedeli laici è la trasformazione delle varie realtà terrene affinché ogni attività umana sia trasformata dal Vangelo*»⁷³. Papa Francesco ritorna diffusamente sul tema nell'Esortazione Apostolica post-sinoidale *Querida Amazonia* affrontandolo sotto il profilo del suo rapporto con il problema della scarsità di sacerdoti in una prospettiva che seppur legata alle contingenze dell'Amazonia deve ritenersi valida per tutta la Chiesa⁷⁴. Il Pontefice, senza nascondere la necessità di promuovere le vocazioni presbiterali, sottolinea anche che, laddove non sia possibile assicurare il ministero sacerdotale, i laici «*potranno annunciare la Parola, insegnare, organizzare le loro comunità, celebrare alcuni Sacramenti*»⁷⁵.

È significativo in proposito che Papa Francesco nel ribadire il concetto appena riportato impieghi al n. 92 l'avverbio “ordinariamente” che non esclude che, nei contesti in cui la carenza di clero è particolarmente significativa e duratura, i laici possano assumere queste funzioni in modo stabile purché, si precisa, siano adeguatamente accompagnati attraverso un processo di maturazione – biblica, dottrinale, spirituale e pratica – e vari percorsi di formazione

71 *Ivi*, n. 81.

72 *Ivi*, n. 102.

73 *Ivi*, 201.

74 F. Fabene, *Sinfonia di ministeri. Una rinnovata presenza dei laici nella Chiesa. Prefazione di Papa Francesco*, Roma 2020, p. 74.

75 Francesco, *Esortazione Apostolica post-sinoidale Querida Amazonia*, 2 febbraio 2020, n. 89, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html.

permanente⁷⁶. Il concetto della non occasionalità dello svolgimento dei ruoli sopra menzionati da parte dei laici risulta peraltro espressamente richiamato nella stessa Esortazione laddove il Pontefice chiarisce che nei sopra citati contesti ecclesiali si richiede «*la presenza stabile di responsabili laici maturi e dotati di autorità*»⁷⁷.

Si pone su questa scia di pensiero anche l’Istruzione della Congregazione per il Clero “*La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*” del 20 luglio 2020, che al Capitolo VIII, dopo aver affermato in via generale che i laici partecipano all’azione evangelizzatrice della Chiesa e, tal fine, possono «*anche sentirsi chiamati o essere chiamati a collaborare con i loro pastori nel servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della medesima, esercitando ministeri diversissimi*»⁷⁸, tratta esplicitamente tra le “*Altre forme di affidamento della cura pastorale*” dell’ipotesi prevista dal can. 517 §2: «*qualora, per la scarsità di sacerdoti, [...] In tali circostanze pastoralmente problematiche, per sostenere la vita cristiana e [...] la missione evangelizzatrice della comunità, il Vescovo diocesano con decreto motivato può affidare una partecipazione all’esercizio della cura pastorale di una parrocchia a [...] un laico*» coordinato da e guidato da un presbitero moderatore a cui spetteranno le prerogative del parroco pur non ricoprendone il relativo l’ufficio⁷⁹. L’istruzione precisa che trattasi di una forma straordinaria di affidamento della cura pastorale, ammissibile al ricorrere di un’unica causa canonica identificabile appunto nell’impossibilità di nominare un parroco per la carenza di sacerdoti⁸⁰. Tale fattispecie, si precisa ancora

76 *Ivi*, n. 92 - 93.

77 *Ivi*, n. 94.

78 Congregazione per il Clero, *Istruzione “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”*, n. 85, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html>.

79 *Ivi*, nn. 87, 88 e 93.

80 *Ivi*, n. 90.

nell'Istruzione, non deve essere confusa né con «*un'equivoca promozione del laicato*», né tantomeno con un'indebita forma di governo, direzione moderazione della parrocchia affidata ai laici competendo tali prerogative solo ad un ministro ordinato⁸¹.

Nell'ottica della promozione dei ministeri laicali si pongono, infine, tre interventi normativi di Papa Francesco. Il primo di essi è costituito dall'istituzione del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita con lettera apostolica in forma di *motu proprio* “*Sedula Mater*” del 18 giugno 2016. Il Dicastero ha acquisito le funzioni del Pontificio Consiglio per i Laici il quale, conseguentemente, ha cessato la propria attività. L'istituzione di questo organismo è finalizzata a rianimare ed incoraggiare la promozione della vocazione e della missione del laicato nella Chiesa e nel mondo e a valorizzare la presenza e l'azione dei laici nella comunità ecclesiale in un'ottica di corresponsabilità⁸².

Il secondo dei menzionati interventi normativi posto in essere dal Papa regnante è costituito dalla modifica del can. 230 §1 con Lettera Apostolica in forma di *motu proprio Spiritus Domini* del 10 gennaio 2021 circa l'accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del lettorato e dell'accollitato. Con l'atto normativo dianzi citato il Sommo Pontefice ha voluto fugare ogni dubbio in relazione all'accesso al lettorato e all'accollitato anche alle donne sostituendo l'*incipit* della formulazione previgente della suddetta norma (“*I laici di sesso maschile*”) con la diversa espressione “*I laici*” senza alcuna specificazione di genere. Al di là delle facili semplificazioni giornalistiche in merito alla portata di questa riforma, da un punto di strettamente giuridico devono sottolinearsi due aspetti.

In primis, va rimarcato che la modifica della norma codiciale in analisi trova la sua ragione primaria nella valorizzazione del *communis christifidelium status* che ha nel sacramento del battesimo il suo

81 *Ivi*, n. 89.

82 Un'accurata analisi sulle competenze del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita è svolta da L. Graziano, *La riforma della Curia romana e l'istituzione del nuovo Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita*, in *Ephemerides Iuris canonici*, 1/2018, pp. 83 ss.

fondamento ontologico. Essendo i ministeri del lettore e dell'accollito fondati unicamente sul ricevimento del battesimo, non vi è valida ragione di affidarli esclusivamente ai laici di sesso maschile escludendo le fedeli laiche⁸³. In secondo luogo, la riforma si giustifica anche alla luce di miglior coordinamento sistematico tra il primo e il secondo paragrafo della norma. Quest'ultimo, infatti, stabilisce, sin dell'entrata in vigore della codificazione nel quale è contenuto, che i laici (senza specificarne il genere) possono assolvere le funzioni di lettore nelle azioni liturgiche, commentatore, cantore o altre ancora a norma del diritto. In altre parole, con la riforma del can. 230 il legislatore canonico altro non ha fatto che rendere esplicito anche nel primo paragrafo un principio che già poteva desumersi per via implicita dal secondo paragrafo della norma stessa⁸⁴. Il terzo intervento normativo meritevole di menzione è l'istituzione a livello di Chiesa universale di un ulteriore ministero laicale quello di catechista.

Con lettera apostolica in forma di *motu proprio* "*Antiquum Ministerium*" del 10 maggio 2021, il Papa ha inteso dare rilievo alla figura del catechista - la cui presenza germinale è da rintracciarsi già ai primordi della Chiesa⁸⁵ - elevandolo da semplice incarico (*cfr.* can. 780 CIC) a ministero istituito e stabile⁸⁶. A questo scopo la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, come richiesto dal Papa, ha pubblicato il testo "*Ritus De Institutione Catechistarum*" che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. Il

83 Francesco, *Lettera Apostolica in forma di Motu proprio "Spiritus Domini"*, 10 gennaio 2021, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210110_spiritus-domini.html.

84 *Ibidem*.

85 *Cfr.* Francesco, *Lettera apostolica in forma di motu proprio "Antiquum Ministerium"*, 10 maggio 2021, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html.

86 *Cfr.* I. Scaramuzzi, *Il Papa istituisce il ministero laicale del catechista*, in <https://www.famigliacristiana.it/articolo/il-papa-istituisce-il-ministero-laicale-del-catechista.aspx>, 11 maggio 2021.

Ritus dopo aver offerto alcune note sul ministero di catechista, individua i requisiti necessari per l'accesso a tale ministero e per la celebrazione del rito di istituzione offrendo un ausilio alle Conferenze Episcopali alle quali è affidato il compito di chiarire il profilo e il ruolo dei catechisti offrendo loro percorsi formativi adeguati⁸⁷.

4. Considerazioni conclusive. Ministeri laicali: battuta d'arresto o nuova stagione?

Tirando le fila del discorso, si può affermare che il tema dei ministeri laicali rappresenta una novità dell'ordinamento canonico postconciliare tornato alla ribalta della scena ecclesiale nel contesto di un generale rinnovamento pastorale che, a seguito della celebrazione del Concilio, ha investito tanto le strutture quanto i soggetti chiamati ad attuarlo. Come si è già ampiamente avuto modo di sottolineare, dopo il Vaticano II, l'idea dell'appartenenza dei fedeli laici all'unica comunità ecclesiale e il loro prezioso ruolo in seno ad essa attraverso lo svolgimento di molteplici servizi ha trovato ampio riconoscimento; tuttavia, ad eccezione dei ministeri istituiti dell'accollito, del lettore e ora anche del catechista, il diritto canonico omette di esplicitare sufficientemente lo specifico contributo del laicato.

Basti rilevare, in proposito, che la stessa espressione "ministeri laicali" che ricorre sempre più frequentemente nella legislazione sia universale che locale non ha ancora trovato un'adeguata elaborazione giuridica e dottrinale. Si tratta, in altri termini, di una tematica ancora non sufficientemente esplorata della quale il giurista non può certamente disinteressarsi. Se è vero che l'atteggiamento del legislatore della Chiesa nei riguardi dei ministeri laicali è perfettamente conforme a quella precisa scelta metodologica che permea il vigente diritto canonico il quale, a differenza di quello

87 Cfr. Francesco, *Lettera apostolica in forma di motu proprio "Antiquum Ministerium"*... cit.

previgente, cerca di evitare nei limiti del possibile definizioni giuridiche degli istituti in esso disciplinati⁸⁸, tuttavia si sono levate molte voci all'interno della comunità ecclesiale che, con riferimento al ruolo dei laici, hanno evidenziato l'esigenza di un riconoscimento anche giuridico dei ministeri laicali, mediante l'individuazione dei termini concreti con cui viene canonicamente determinata la funzione affidata al laico, al fine di evitare prassi incerte e confuse e l'istituzione di ministeri di fatto che sorgono cioè in via di sperimentazione, di verifica progettuale o per mere ragioni di carattere organizzativo senza essere adeguatamente inquadrati nell'ambito di una precisa regolamentazione giuridica.

Tale esigenza traspare anche da alcuni documenti successivi alla promulgazione del Codice del 1983. Il primo documento che, in proposito, viene in rilievo è dell'Istruzione *Ecclesiae de mysterio* avente ad oggetto alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti pubblicato, il 15 agosto 1997, da parte di otto Congregazioni e Consigli della Curia romana⁸⁹. Il testo appena citato nasce dall'esigenza di evitare deviazioni pastorali e abusi disciplinari. Questo intento è, peraltro, chiaramente puntualizzato dall'allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della Fede, Cardinale Ratzinger, in termini chiari ed inequivoci: «*Considerata l'attuale situazione di certe aree ecclesiali [...] e constatato il rischio che gli abusi nella partecipazione dei fedeli laici al ministero sacro [...] si diffondano anche in altre regioni ecclesiastiche, è sembrato [...] opportuno e urgente fare chiarezza sulle diverse forme di collaborazione dei fedeli laici in aiuto dell'esercizio del ministero*

88 P. Mazzamuto, *Mediazione familiare e diritto del minore alla bigenitorialità*, Torino 2019, p. 193.

89 Per un commento all'Istruzione v. H. PREE, *La "Instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes"*. *Observaciones canónica*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 5/1998, pp. 219 ss.

sacerdotale [...] per evitare [...] la svalutazione del ministero ordinato [...] e il rischio di una "cleralizzazione" dei laici»⁹⁰.

Pur tenendo conto del dichiarato intento di collocarsi sulla scia promozionale del laicato prospettata dall'Esortazione apostolica *Christifideles laici*, alcuni Autori hanno ritenuto che l'Istruzione *Ecclesiae de mysterio* abbia di fatto segnato una battuta d'arresto alla valorizzazione pastorale dei laici⁹¹ e portato addirittura alla «*tendenza ad una falsa promozione dei laici*»⁹². Sarebbe una testimonianza di questo assunto il fatto che nel documento in commento il termine "ministero" è riferito solo a quello ordinato escludendosi qualsiasi sua interpretazione estensiva. Con riguardo ai compiti e servizi che vedono impegnato il laicato l'Istruzione preferisce piuttosto utilizzare termini che specificano la funzione affidata ai laici (catechista, lettore, accolito, ecc.), senza attribuire loro le denominazioni di "coordinatore", "moderatore" o altre che potrebbero confondere il loro ruolo con quello del pastore, riservato unicamente al vescovo o al presbitero⁹³. Si tratta, dunque, dei già accennati compiti suppletivi, che non derivano intrinsecamente dal carattere dell'Ordine sacro⁹⁴.

Con specifico riferimento al contesto italiano, all'inizio del nuovo millennio l'argomento delle ministerialità laicali è stato affrontato anche dalla CEI nell'ambito della riflessione pastorale sulla nuova evangelizzazione e sulla parrocchia, in due documenti: gli

90 Cfr. J. Ratzinger, *A proposito dell'Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei presbiteri*, in *L'Osservatore Romano*, 11 marzo 1998.

91 Cfr. L. Tonello, *I ministeri laicali nel processo di recezione del Vaticano II*, in *CredeOggi*, 175/2010, p. 24.

92 Cfr. A. Cattaneo, *I ministeri non ordinati nel rinnovamento della parrocchia*, in *Ius Ecclesiae*, 18/2006, p. 743.

93 Cfr. *Istruzione Ecclesiae de mysterio su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti* (15 agosto 1997), art. 1, in *AAS* 89 (1997), pp. 852 ss.

94 Cfr. J. Ratzinger, *A proposito dell'Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei presbiteri*..cit.

Orientamenti pastorali per il primo decennio del 2000⁹⁵ e la Nota pastorale “*Il volto missionario delle Parrocchie in un mondo che cambia*” del 2004⁹⁶ i quali sembrano, invece, porsi in una prospettiva nettamente contraria rispetto a quella prospettata dall’Istruzione *Ecclesiae de mysterio*.

Negli Orientamenti, la Conferenza Episcopale Italiana non teme di impiegare anche con riferimento al laicato il termine “ministero” riferendolo non solo ai ministeri laicali tradizionali (o istituiti), ma anche a quei nuovi ministeri a cui i laici vorranno attendere «*generosamente [...] dando vita a forme inedite di educazione alla fede e di pastorale*»⁹⁷. Il tema dei ministeri laicali o meglio dell’esigenza e dell’importanza di nuove ministerialità laicali, infine, è stato ripreso anche nella citata Nota, specialmente al n. 12 laddove si legge: «*la missionarietà [...] esige che gli spazi della pastorale si aprano anche a nuove figure ministeriali, riconoscendo compiti di responsabilità a tutte le forme di vita cristiana e a tutti i carismi che lo Spirito suscita*».

Con gli Orientamenti e la Nota, i vescovi italiani hanno mostrato di voler riprendere un discorso interrotto sui ministeri laicali spinti da un contesto pastorale mutevole che richiede soluzioni nuove nell’ambito della realtà sociale in continuo cambiamento. Questa linea di indirizzo sembra informare chiaramente anche il Pontificato di Papa Francesco il quale, oltre agli interventi concreti sul diritto ecclesiale di cui si è detto innanzi, ha anche lapidariamente affermato che pur essendo vero che «*è l’ora dei laici*» è altrettanto vero che «*sembra che l’orologio si sia fermato*»⁹⁸. Il Pontefice individua la causa di questo arresto nella cosiddetta clericizzazione del laicato da intendersi come

95 CEI, *Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il primo decennio del 2000 (29/06/2001)*, in Notiziario della Conferenza episcopale italiana, 5/2001, pp. 125 ss.

96 CEI, *Nota pastorale “Il volto missionario delle Parrocchie in un mondo che cambia”*, 30 maggio 2004, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 5-6/2004, pp. 127 ss.

97 CEI, *Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia...cit.*, n. 54.

quel fenomeno secondo il quale la vera promozione dei laici avverrebbe solo e nella misura in cui alcune funzioni un tempo riservate ai ministri ordinati possano essere oggi esercitate anche dai laici.

Un tale approccio sconta, secondo il Papa, due limiti. Il primo di essi è da rintracciarsi nel fatto che una tale concezione del rapporto clero-laicato porta in tutta evidenza ad uno sminuimento della grazia battesimale in forza della quale ciascun fedele, secondo la propria condizione e i propri compiti, ugualmente coopera all'edificazione della Chiesa e alla sua missione evangelizzatrice. Una siffatta visione sembra, in altre parole, non tenere in debita considerazione quella tensione costitutiva e inscindibile tra il principio di uguaglianza e il principio di varietà che caratterizza in modo peculiare il diritto costituzionale della Chiesa e che si manifesta a tutti i livelli della vita ecclesiale dando luogo a un ricco e variegato pluralismo⁹⁹.

Il secondo limite individuato da Papa Francesco risulta strettamente correlato al primo in quanto ne costituisce un suo logico corollario e consiste nell'omologazione del ruolo dei laici i quali finiscono per assumere la funzione di meri mandatari a cui affidare, per ragioni più o meno contingenti, compiti che esauriscono i loro effetti nell'ambito esclusivo delle comunità diocesane o parrocchiali di appartenenza¹⁰⁰. Questa impostazione non aiuta certamente a cogliere appieno e a sviluppare la vocazione secolare che è propria e peculiare del laicato la quale si sostanzia, per utilizzare le parole di *Lumen Gentium*, nel «*cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e*

98 Francesco, *Lettera al cardinale Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina*, 19 marzo 2016, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2016/documents/papa-francesco_20160319_pont-comm-america-latina.html.

99 *Ibidem*; Francesco, *Incontro nella cattedrale di Cesena con il clero, i consacrati, i laici dei consigli pastorali, i membri della Curia e i rappresentanti delle parrocchie*, 1 ottobre 2017, reperibile al seguente link https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171001_visitapastorale-cesena-clero-laici.html.

100 *Ibidem*.

ordinandole secondo Dio» (n. 31), non attraverso mezzi sacramentali bensì attraverso i mezzi che sono appunto propri del secolo¹⁰¹.

Per recuperare questo orizzonte Papa Francesco propone come soluzione il binomio “Chiesa in uscita – laicato in uscita” nell’ambito del quale la posizione peculiare del laicato e quella dei ministri ordinati risulta essere ben individuata. Per quanto attiene ai laici il Pontefice sottolinea la necessità del recupero e della valorizzazione dell’indole secolare che è loro propria. A questo proposito, i fedeli laici, sono chiamati a guardare al di fuori delle proprie comunità rivolgendo il proprio impegno, tempo ed energie ai tanti campi di apostolato ancora inesplorati¹⁰². In modo del tutto speculare, i ministri ordinati e le istituzioni ecclesiastiche hanno il compito di accompagnare il laicato «*con affetto e dedizione*» nell’esercizio della propria peculiare vocazione¹⁰³ promuovendola, fornendo i principi e gli aiuti spirituali necessari e, infine, ordinando l’apostolato dei laici al bene di tutta la Chiesa.

Bibliografia

Alberigo G., *Ecclesiologia e democrazia. Convergenze e divergenze*, in *Concilium* 5/1992, pp. 29 ss.

Antalóczy P., *Alcune considerazioni sull'ufficio dei laici*, in *Folia canonica*, 2/1999, pp. 367 ss.

Arrieta J., *Fondamenti della posizione giuridica attiva dei laici nel diritto della Chiesa*, in AA.VV., *I laici nel diritto della Chiesa*, Città del Vaticano 1987, pp. 41 ss.

101 S. Mazzotti, *La libertà dei fedeli laici nelle realtà temporali (C.227 C.I.C.)*, Roma, 2007, p. 69.

102 Francesco, *Discorso ai partecipanti all'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici*, 17 giugno 2016, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160617_plenaria-pc-laici.html.

103 *Ibidem*.

Babini E., *La «communio sanctorum» in Adrienne von Speyr*, in *Communio: Strumento internazionale per un lavoro teologico*, 97/1988, pp. 86 ss.

Benedetto XVI, *Discorso ai Vescovi della Conferenza Episcopale Del Brasile (Nordeste 2) in visita «ad limina apostolorum»*, 17 settembre 2009, reperibile al seguente link https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20090925_ad-limina-brasile.html.

Benedetto XVI, *Discorso al Consiglio Amministrativo dei Cavalieri Di Colombo*, 3 ottobre 2008, reperibile in https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1995/november/documents/hf_jp-ii_spe_19951106_cav-colombo.html.

Benedetto XVI, *Esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis* (22 febbraio 2007), in *AAS* 99/3 (2007).

Benedetto XVI, *Udienza Generale*, 7 marzo 2007, in https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070307.html.

Berlingò S., Tigano M., *Lezioni di diritto canonico*, Torino 2008.

Bettetini A., *I laici nella Chiesa (a proposito di taluni recenti studi)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1/1986, pp. 641 ss.

Bettetini A., Fumagalli Carulli O., *Il diritto canonico, perché?*, in *Jus Rivista di scienze giuridiche*, 3/2019, pp. 63 ss.

Bertone T., *Sistematica del libro II, I "Christifideles": doveri e diritti fondamentali*, in *Apollinaris*, 56/1983, pp. 432 ss.

Bonnet P. A., *De omnium christifidelium obligationibus et iuribus (can. 208-223)*, in P.A. Bonnet, G. Ghirlanda (cura di), *De christifidelibus. Adnotationes in Codicem*, Roma 1984.

Borras A., *Quelle régulation canonique pour les ministères de laïcs? Du Code au droit particulier*, in *Studia Canonica*, 40/2006, pp. 349 ss.

Bravi M. C., *Il Sinodo dei vescovi: istituzione, fini e natura: indagine teologico-giuridica*, Roma 1995.

- Bressan L., *Le nuove figure di ministerialità laicale oggi*, in *CredeOggi*, 175/2010.
- Caron P. G., *I poteri giuridici del laicato nella Chiesa primitiva*, Milano 1975.
- Cattaneo A., *I ministeri non ordinati nel rinnovamento della parrocchia*, in *Ius Ecclesiae*, 18/2006, pp. 741 ss.
- CEI, *Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il primo decennio del 2000 (29/06/2001)*, in *Notiziario della Conferenza episcopale italiana*, 5/2001.
- CEI, *Nota pastorale "Il volto missionario delle Parrocchie in un mondo che cambia"*, 30 maggio 2004, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 5-6/2004.
- Cenalmor D., Miras J., *Il diritto della Chiesa. Corso di diritto canonico*, Roma 2005.
- Congregazione per il Clero, *Istruzione "La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa"*, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html>.
- Condorelli M., *I fedeli nel nuovo Codex Iuris Canonici*, in *Il diritto ecclesiastico*, 95/1984, pp. 782 ss.
- Coronelli R., *Incorporazione alla Chiesa e comunione. Aspetti teologici e canonici dell'appartenenza alla Chiesa*, Roma 1999.
- D'Arienzo M., Musselli L., Tedeschi M., Valdrini P., *Manuale di diritto canonico*, Torino 2019.
- Dalla Torre G., *Il Popolo di Dio*, in AA. VV., *La Nuova Legislazione canonica. Corso sul nuovo Codice di Diritto Canonico. 14-25 febbraio 1983*, Roma 1983, pp. 133 ss.

- Dalla Torre G., *La collaborazione dei laici alle funzioni sacerdotale, profetica e regale dei ministri sacri*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 109/1984, pp. 140 ss.
- Dalla Torre G., *Sub can. 208*, in P. Vito Pinto (a cura di), *Commento al Codice*, Roma, 1985.
- De Portillo A., *Commento all'Esortazione Apostolica Christifideles laici*, www.romana.org, 15/07/1992.
- Diotallevi L., *La "parabola" del laicato cattolico italiano*, in *La Rivista del Clero Italiano*, 5/2012.
- Errázuriz Mackenna C. J., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, I, Milano 2009.
- Fabene F., *Sinfonia di ministeri. Una rinnovata presenza dei laici nella Chiesa. Prefazione di Papa Francesco*, Roma 2020.
- Fabris C. M., *I diritti dei fedeli come espressione giuridica dei valori propri dell'uomo battezzato*, in L.
- Navarro, F. Puig (a cura di), *Il fedele laico. Realtà e prospettive*, Milano 2012, pp. 275 ss.
- Fumagalli Carulli O., *I laici nella normativa del nuovo Codex*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 107 (1982), pp. 491 ss.
- Fumagalli Carulli O., *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Milano, 2003.
- Feliciani G., *Corso di diritto canonico. Il popolo di Dio*, Bologna 1997.
- Feliciani G., *I diritti e i doveri dei fedeli nella codificazione postconciliare*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3/1995, pp. 255 ss.
- Feliciani G., *Obblighi e diritti di tutti i fedeli cristiani*, in AA.VV., *Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano*, Bologna 1989, pp. 55 ss.
- Francesco, *Discorso ai partecipanti all'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici*, 17 giugno 2016, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160617_plenaria-pc-laici.html.

Francesco, *Esortazione apostolica Evangelii Gaudium sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale* (24 novembre 2013), n. 102/12, in AAS 105 (2013).

Francesco, *Esortazione Apostolica post-sinoidale Querida Amazonia*, 2 febbraio 2020, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html.

Francesco, *Incontro nella cattedrale di Cesena con il clero, i consacrati, i laici dei consigli pastorali, i membri della Curia e i rappresentanti delle parrocchie*, 1 ottobre 2017, reperibile al seguente link

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171001_visitapastorale-cesena-clero-laici.html.

Francesco, *Lettera al cardinale Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina*, 19 marzo 2016, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2016/documents/papa-francesco_20160319_pont-comm-america-latina.html.

Francesco, *Lettera apostolica in forma di motu proprio "Antiquum Ministerium"*, 10 maggio 2021, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html.

Francesco, *Lettera apostolica in forma di Motu proprio "Spiritus Domini"*, 10 gennaio 2021, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210110_spiritus-domini.html.

Gałkowski T., *Il "quid ius" nella realtà umana e nella Chiesa*, Roma 1966.

García Mateo R., *Il rapporto laico-chierico-consacrato secondo le esortazioni apostoliche «Christifideles laici», «Pastores dabo vobis», «Vita consecrata»*, in *Periodica de re canonica*, 92/2003, pp. 359 ss.

Ghirlanda G., *De obligationibus et iuribus christifidelium in communione ecclesiali deque eorum adimptione et exercitio*, in *Periodica*, 73 (1984), pp. 329 ss.

Giovanni Paolo II, *Costituzione Apostolica "Sacrae disciplinae leges"* (25 gennaio 1983), in *AAS* 75 II (1983).

Giovanni Paolo II, *Discorso ai partecipanti ad un corso di introduzione al nuovo Codice Di Diritto Canonico*, 9 dicembre 1983, in *L'Osservatore Romano*, 9-10 dicembre 1983.

Giovanni Paolo II, *Discorso ai partecipanti al corso sul nuovo Codice Di Diritto Canonico*, 21 novembre 1983, in *L'Osservatore Romano*, 21-22 novembre 1983,

Giovanni Paolo II, *Esortazione apostolica post-sinodale Christifideles laici (30 dicembre 1988)*, in *AAS* 81(1989).

Giovanni Paolo II, *Lettera enciclica Redemptoris missio (7 dicembre 1999)*, in *AAS* 83 (1991).

Giovanni Paolo II, *Presentazione ufficiale del nuovo Codex*, 3 febbraio 1983, in *AAS* 75 I (1983).

Graziano L., *La riforma della Curia romana e l'istituzione del nuovo Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita*, in *Ephemerides Iuris canonici*, 1/2018, pp. 83 ss.

Gruppo Italiano di Docenti di Diritto Canonico, *Corso istituzionale di diritto canonico*, Milano 2005.

Gutiérrez Martín J. L., *Los misterios laicales*, *Ius canonicum*, 26/1986, pp. 185 ss.

Hervada J., *Diritto Costituzionale canonico*, Milano 1989.

Hervada J., *Sub can. 208*, in Instituto Martín de Azpilcueta (a cura di), *Código de Derecho canónico*, 4ª ed., Pamplona 1987.

Istruzione Ecclesiae de mysterio su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti (15 agosto 1997), in *AAS* 89 (1997).

- Kaptijn A., *L'émergence des laïcs dans l'Église*, in *L'Année canonique*, 50/2008, pp. 173 ss.
- Lo Castro G., *I laici e l'ordine temporale*, in *Il diritto Ecclesiastico*, 97/1986, pp. 241 ss.
- Lo Castro G., *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 1985.
- Lo Castro G., *La rappresentazione Giuridica della condizione umana nel diritto canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 92/1981, pp. 239 ss.
- Longhitano A., *Il libro II. Il popolo di Dio*, in AA.VV., *Il nuovo Codice di Diritto Canonico. Studi*, Torino, 1985, pp. 24 ss.
- Mazzamuto P., *Mediazione familiare e diritto del minore alla bigenitorialità*, Torino 2019.
- Mazzoni G., *Ministerialità e potestà (can. 129)*, in in AA. VV., *I laici nella ministerialità della Chiesa*, Milano 1999, pp. 73 ss.
- Moneta P., *Introduzione al diritto canonico*, 3° ed., Torino 2013.
- Montan A., *Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa. Introduzione. Norme generali. Il popolo di Dio. Libri I e II del codice*, Bologna 2006.
- Montan A., *Ministeria, munera, officia. I laici titolari di uffici e ministeri (cann. 228, 230, 274): precisazioni terminologiche*, in AA. VV., *I laici nella ministerialità della Chiesa*, Glossa, Milano 1999, pp. 99 ss.
- Müller H., *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità: dal Vaticano II al Codice di diritto canonico*, in AA.VV., *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità*, Roma 1990, pp. 28 ss.
- Navarro L., *Il fedele laico*, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico 8° cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa, II. Il Popolo di Dio, stati e funzioni nel popolo di Dio, Chiesa particolare e universale, la funzione di insegnare* (Quaderni di Apollinaris 9), Roma 2001, pp. 142 ss.

Navarro L., *Il principio costituzionale di uguaglianza nell'ordinamento canonico*, in *Fidelium Iura*, 2/1992, pp. 145 ss.

Noceti S., *Sfidati alla corresponsabilità: laici e ministeri ordinati, insieme nel servizio ecclesiale*, in *CrederE*Oggi, 175/2010.

Obrist W., *Gerarchia di consacrazione- impedimento per una democratizzazione nella Chiesa*, in *Concilium* 5/1992, pp. 45 ss.

Pree H., *La "Instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes". Observaciones canónica*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 5/1998.

Provost J., *Il tabù della democratizzazione nella Chiesa (Editoriale)*, in *Concilium* 5/1992.

Provost J., *Prospettive per una chiesa più "democratizzata"*, in *Concilium* 5/1992.

Ratzinger J., *A proposito dell'Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei presbiteri*, in *L'Osservatore Romano*, 11 marzo 1998.

Rivetti G., *Il fenomeno associativo nell'ordinamento della Chiesa tra libertà e autorità*, Milano 2008.

Sembeni G., *Direttorio ecumenico 1993. Sviluppo dottrinale e disciplinare*, Roma 1997.

Sinodo straordinario dei Vescovi, 1985, *Relazione finale*, in *Aggiornamenti sociali*, 1/1986.

Scaramuzzi I., *Il Papa istituisce il ministero laicale del catechista*, in <https://www.famigliacristiana.it/articolo/il-papa-istituisce-il-ministero-laicale-del-catechista.aspx>, 11 maggio 2021.

Tammaro C., *Profili storico-giuridici del ruolo attivo dei fedeli laici nella Chiesa*, in *Revista española de derecho canónico*, 62 (2005), pp. 231 ss.

Tettamanzi D. (a cura di), *Laici verso il Terzo Millennio, Esortazione apostolica «Christifideles laici». Testo e commenti*, Roma 1989

Tonello L., *I ministeri laicali nel processo di recezione del Vaticano II*, in *CredereOggi*, 175/2010.

Valdrini P., *Ecclesialità e ministerialità della missione del fedele laico*, in *Periodica de re canonica*, 87/1998, pp. 527 ss.

Zambon G., *Laicato e tipologie ecclesiali. Ricerca storica sulla teologia del laicato in Italia alla luce del Concilio Vaticano II (1950-1980)*, Roma 1996.

Zanetti E., *I fedeli laici nella parrocchia: possibilità e problematiche attuali*, in Gruppo Italiano Docenti Di Diritto Canonico (a cura di), *La parrocchia*, Milano 2005, pp. 149 ss.

Zanetti E., *La nozione di laico nel dibattito preconciliare. Alle radici di una svolta significativa e problematica*, Roma 1998.

Zuzek I., *Bipartizione o tripartizione dei "Christifideles" nel CIC e nel CCEO*, in *Apollinaris*, 67/1994, pp. 63 ss.

Recebido: 28-04-2022

Aceito: 24-05-2022